

**ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI**  
**DIPARTIMENTO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI**

**AVVISO DI INDIZIONE ISTRUTTORIA PUBBLICA**

finalizzata all'individuazione di un soggetto del Terzo settore  
disponibile alla **co-progettazione e alla gestione di interventi**  
**in materia di vita indipendente e inclusione nella società**  
**delle persone con disabilità**

**PERIODO: OTTOBRE 2018 - SETTEMBRE 2020**

**CODICE CIG:** 7556386EFA  
**CUP:** I79D16000410005  
I79H18000250005

## **PREMESSE**

Visti e richiamati:

- La legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che:
  - all’articolo 1, comma 1, recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
  - all’articolo 1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
  - all’articolo 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.
- Il D.P.C.M. 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’Articolo 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328), il quale favorisce forme di co-progettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore per l’individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali.
- Le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali:
  - la co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
  - la co-progettazione trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, così come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”, che prevede, all’articolo 39, comma 2, che le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio [...], a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante

piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.

- La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, prevede all'articolo 19 ("Vita indipendente ed inclusione nella società") che "Gli Stati parti [...] riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società".

- La Raccomandazione Rec(2006)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul Piano d'Azione del Consiglio d'Europa 2006-2015 per la promozione dei diritti e della piena partecipazione nella società delle persone con disabilità: migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità in Europa (Adottata dal Comitato dei Ministri il 5 Aprile 2006 nel corso della 961<sup>a</sup> riunione) in cui, fra l'altro, si prevede, per quanto riguarda la Linea d'Azione 8 (Vita in comune) che "le politiche per una vita indipendente non sono solo confinate alle soluzioni legate alle condizioni di vita, ma dipendono anche dall'accessibilità di una vasta gamma di servizi" e che "il successo di tali politiche richiede un approccio tradizionale alla pianificazione, allo sviluppo ed alla consegna di servizi tradizionali, al fine di assicurare che anch'essi rispondano alle necessità dei singoli individui con disabilità con una collaborazione tra i vari enti per garantire un approccio coordinato".

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, pubblicato nella G.U. serie generale n.303 del 28 dicembre 2013, adotta il primo Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18.

- Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29 dicembre 2017, n. 808 concernente le "Linee guida per la presentazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, per l'anno 2017".

- i Decreti interministeriali in data 7 maggio 2014 e in data 26 settembre 2016 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 27 novembre 2017, concernenti, rispettivamente, il riparto del Fondo per le non autosufficienze per gli anni 2014, 2016 e 2017, i quali prevedono che una quota del Fondo per le non autosufficienze sia destinata al finanziamento di azioni di natura sperimentale volte all'attuazione del Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità;

- i decreti direttoriali della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale nn. 182/2014, 276/2016 e 808/2017 recanti, rispettivamente per gli anni 2014, 2016 e 2017, le "Linee guida per la presentazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 505 in data 23 aprile 2018 concernente "Approvazione dell'adesione della Regione Valle d'Aosta ai progetti in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità, ai sensi del DPCM 27.11.2017 e della riprogrammazione dei fondi dei progetti delle annualità 2014 e 2016 di cui ai decreti interministeriali in data 7 maggio 2014 e 26 settembre 2016. Prenotazione di spesa"

### **Considerato che**

- a) è intenzione dell'Amministrazione regionale individuare un consorzio o un'associazione/raggruppamento temporaneo di scopo (A.T.S.) di soggetti del terzo settore (di cui almeno una associazione rappresentativa di persone con disabilità e delle relative famiglie e una cooperativa sociale), in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionale, che manifesti la disponibilità alla co-progettazione e alla gestione di servizi e interventi in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità per la realizzazione degli obiettivi della programmazione volti al conseguimento di un miglior sistema di welfare locale;
- b) la co-progettazione di cui all'art. 7, D.P.C.M. 30.03.2001 e alle Linee guida dell'ANAC:
- ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
  - fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
  - non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, sostitutivo del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 17, L. R. 19/2007 e s.m.i., in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;
- in particolare, l'accordo con il quale è destinato a concludersi il procedimento dell'istruttoria pubblica di co-progettazione, è l'accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, attraverso la quale tra l'ente procedente e il soggetto selezionato viene costituito e regolato un rapporto di partenariato pubblico/privato sociale per la realizzazione dei servizi e degli interventi oggetto di co-progettazione.
- c) La Regione Valle d'Aosta riconosce il particolare ruolo che i soggetti del Terzo Settore (associazioni di volontariato e cooperative sociali) possono esercitare nella definizione e realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, coinvolgendoli nei quattro momenti della programmazione, della progettazione, della gestione e della definizione dei parametri e criteri relativi alla valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi;
- d) La co-progettazione si configura come strumento fondamentale per promuovere e integrare la massima collaborazione fra i diversi attori del sistema al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni della persona e della comunità e come strumento potenzialmente capace di innovare anche le forme di rapporto più consolidate, poiché i soggetti del Terzo Settore che si trovano a essere coinvolti nell'attuazione dei progetti vengono a operare non più in termini di meri erogatori di servizi, ma assumono un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni progettuali;
- e) La scelta di attivare una procedura di selezione rivolta a soggetti del Terzo Settore trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale sub sistema complesso in grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi nel particolare settore in oggetto, nonché nella necessità di pervenire alla definizione di relazioni efficaci con

qualificati soggetti operanti nell'erogazione di servizi socio- assistenziali prevalentemente come imprese non profit.

- f) La co-progettazione si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla responsabilità sociale e sull'esercizio comune della "funzione pubblica". Essa ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership tra l'Ente pubblico e i soggetti a questo scopo individuati; si configura pertanto come uno strumento innovativo in termini di organizzazione dei servizi e nell'attuazione dei progetti, in quanto il soggetto del terzo settore viene a operare non più in termini di mero erogatore, ma assume un ruolo attivo, investendo risorse proprie in soluzioni progettuali. Ciò significa uscire da una logica in cui l'amministrazione regionale individua il bisogno del territorio e affida la gestione del servizio a un soggetto esterno, per passare a una prospettiva nella quale la Regione incentiva la comunità a progettare insieme e a collaborare.
- g) Il principio di sussidiarietà rappresenta un valido criterio per affrontare la complessità delle problematiche sociali; è infatti inevitabile che entri in gioco la pluralità dei soggetti del terzo settore e che vengano riconosciute e sostenute le iniziative che sorgono dalle diverse forze sociali, pur nella consapevolezza che le risorse pubbliche continuano a rappresentare il principale e indispensabile canale di finanziamento del sistema dei servizi e degli interventi sociali. In questa visione l'ente ha la responsabilità di amministrare le risorse finanziarie pubbliche assicurando efficienza, responsabilità e scelta, quindi crescita ed equità. Esercita la funzione di regolatore attraverso criteri che aiutino la capacità di sviluppo delle persone e coniughino libertà e responsabilità. L'organizzazione del privato sociale deve essere caratterizzata da efficienza, attenzione al risultato in termini di efficacia per il benessere e la soddisfazione dell'utente, equità intesa come capacità di intervento a favore di gruppi sociali svantaggiati;
- h) le risorse disponibili per la co-progettazione di cui al presente Avviso ammontano a complessivi euro 200.000, riferiti alle annualità 2017 e 2016 dei progetti sperimentali in materia di vita indipendente e inclusione sociale delle persone con disabilità, approvati e ammessi a finanziamento con decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale n. 440 in data 20 dicembre 2016 e n. 119 in data 9 marzo 2018;
- i) alle somme di cui alla lettera h) potrebbero aggiungersi ulteriori € 100.000 relativi alla riprogrammazione delle risorse dell'annualità 2014 riferite al progetto sperimentale in materia di vita indipendente e inclusione sociale delle persone con disabilità, approvato e ammesso a finanziamento con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale n 289 in data 3 dicembre 2014;
- j) qualora le risorse aggiuntive di cui al punto i) non dovessero rendersi disponibili, l'Amministrazione regionale si riserva di destinare alla co-progettazione di cui al presente Avviso una somma aggiuntiva, fino all'ammontare di € 100.000, derivante dall'adesione al Bando 2018 dei progetti sperimentali in materia di vita indipendente e inclusione sociale delle persone con disabilità, se nuovamente attivato dal competente Ministero

Tutto ciò premesso,

L'Amministrazione regionale, Dipartimento sanità, salute e politiche sociali nell'ambito delle funzioni in materia di politiche sociali attribuitegli dalla legge

## **INDICE UN'ISTRUTTORIA PUBBLICA**

per l'individuazione di un consorzio o aggruppamento/associazione temporanea di scopo di soggetti del Terzo Settore, di cui almeno una associazione di volontariato rappresentativa delle persone con disabilità e delle loro famiglie e una cooperativa sociale, in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionale, che manifesti la disponibilità:

- alla co-progettazione e alla gestione dei servizi, così come delineati nel progetto di massima, per la realizzazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità;
- alla compartecipazione economica al progetto.

### **INFORMAZIONI GENERALI**

Regione Autonoma Valle D'Aosta

Dipartimento sanità, salute e politiche sociali

Responsabile del procedimento: Dirigente dr.ssa Gabriella Morelli

Responsabile dell'istruttoria e referente per informazioni: Rossignolo Stefania

### **ART. 1 – RUOLO DELLA REGIONE NELLA CO-PROGETTAZIONE**

La Regione:

- cura la programmazione generale dei servizi con l'obiettivo di realizzare la piena rispondenza tra i servizi e gli interventi messi in atto e i bisogni dei cittadini, tenuto conto delle risorse a disposizione;
- vigila e verifica la qualità dei servizi e degli interventi previsti nel progetto finale, sia per la parte di propria attuazione sia per la parte del co-progettante;
- sostiene, attraverso l'erogazione di contributi ai sensi dell'articolo 22 della LR 23/2010, l'assunzione diretta di uno o più assistenti personali finalizzati a compensare i limiti funzionali e a favorire la partecipazione alla vita sociale;
- mette a disposizione, per la sua eventuale gestione nell'ambito del progetto di co-progettazione, la "Comunità alloggio domotizzata – Maison Equipée" struttura sita nel Comune di Saint Marcel, composta da tre unità abitative con soluzioni di accessibilità e domotica differenziate;
- regola l'accesso ai servizi sulla base della valutazione effettuata dall'Unità di Valutazione Multidimensionale della Disabilità (UVMDi) e secondo gli indirizzi dell'Amministrazione.

### **ART. 2 – LINEE DI INDIRIZZO DELLA CO-PROGETTAZIONE**

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 ha introdotto un vero e proprio cambio di paradigma nell'approccio al tema della disabilità, fornendone una lettura improntata ad una nuova visione culturale, scientifica e giuridica imponendo agli Stati membri di ideare ed implementare interventi che da una modalità settoriale e speciale approdino ad un approccio globale per la costruzione di una società pienamente inclusiva e di un ambiente a misura di tutti.

Il concetto di vita indipendente rappresenta, per le persone con disabilità, la possibilità di vivere la propria vita come qualunque altra persona, prendendo le decisioni riguardanti le proprie scelte con le sole limitazioni che possono incontrare le persone senza disabilità. Non si tratta necessariamente di vivere una vita per conto proprio o dell'idea della semplice

autonomia, ma ha a che fare con l'autodeterminazione delle persone con disabilità, riverberandosi anche sull'ambito familiare della persona interessata.

Vita indipendente e libertà di scelta sono strettamente connesse all'inclusione delle persone con disabilità nella società. A tale scopo viene assicurato anche che "le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione"; che, inoltre, "abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione"; e che, infine, "i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni".

I principi di riferimento devono dunque essere la libertà di scelta del proprio luogo di vita, nonché lo sviluppo di una rete di servizi utili alla piena inclusione della persona con disabilità nella società anche a fronte di un progressivo processo di deistituzionalizzazione.

In quest'ottica e affinché le famiglie possano trovare adeguate risposte, la Regione intende promuovere un'esperienza di welfare aperto alla partecipazione di tutti i soggetti presenti nella comunità locale. La partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione e gestione dei servizi e degli interventi alla persona si rivela pertanto fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite alle famiglie, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse.

Lo strumento della co-progettazione vede quindi la Regione e il Terzo Settore alleati e ugualmente impegnati a trovare risposte efficaci alle reali domande sociali, a mettere a disposizione risorse e a farsi promotori di reti per lo sviluppo qualitativo degli interventi.

In questo quadro di riferimento, il potenziale della co-progettazione dovrà esprimersi dando avvio a nuove progettualità, riconnettendo le risorse e gli interventi già presenti allo scopo di ottimizzarli in modo sostenibile nel tempo, in stretta relazione con le caratteristiche e i bisogni della popolazione con disabilità e dovrà essere previsto un sistema di verifica, valutazione e controllo che assicuri la qualità dei processi organizzativi.

### **ART. 3 – OGGETTO E OBIETTIVI DELLA COPROGETTAZIONE**

La co-progettazione ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da attuarsi in termini di partnership tra la Regione e il consorzio o il raggruppamento/associazione temporanea di scopo di soggetti del Terzo settore a questo scopo individuato, con la messa in comune di risorse. L'obiettivo generale è quello di sviluppare un percorso condiviso di promozione della vita indipendente.

La co-progettazione dovrà necessariamente tenere in considerazione il progetto di massima e il piano economico-finanziario che costituiscono parte integrante del presente Avviso.

Sulla base di tale documentazione, il soggetto concorrente dovrà presentare:

- una proposta organizzativa indicante le modalità operative e gestionali degli interventi e dei servizi oggetto di co-progettazione, caratterizzata da elementi e soluzioni anche innovative;
- gli ambiti e gli strumenti di presidio strategico e di controllo della co-progettazione e della gestione degli interventi e dei servizi;

- una proposta di modalità di collaborazione e di collegamento in rete con i soggetti coinvolti nei servizi di assistenza, di riabilitazione e inclusione attiva delle persone con disabilità;
- una proposta di sostenibilità nel tempo delle soluzioni organizzative di vita indipendente oggetto di sperimentazione
- una proposta di compartecipazione economica alle spese dei servizi progettati nella misura **minima di euro 30.000**, a fronte di un investimento pubblico di euro 200.000. Il co-investimento del soggetto co-progettante può essere espresso in forma di risorse finanziarie, in forma di beni messi a disposizione per la realizzazione del progetto (alloggi per la cui valorizzazione economica si fa riferimento al canone di locazione medio di mercato per alloggi simili) nonché sotto forma di prestazioni lavorative rese per la fornitura dei servizi previsti dal progetto (per la cui valorizzazione economica si fa riferimento ai tetti massimi delle tariffe tabellari previste dal contratto integrativo regionale al CCNL delle cooperative sociali). L'attività dei volontari è valorizzabile per un importo non superiore al 50% dell'ammontare complessivo della compartecipazione economica offerta dal co-progettante.

Qualora nel corso della co-progettazione venissero richiesti o proposti eventuali nuovi servizi e interventi, anche in seguito all'emergere di nuovi bisogni, essi saranno oggetto di riapertura della co-progettazione. Il costo di tali interventi e servizi aggiuntivi non potrà comunque superare il quinto del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto dalla convenzione/accordo di collaborazione.

Nell'elaborazione delle proposte progettuali il soggetto concorrente dovrà fare specifico riferimento all'analisi dei bisogni: è necessario che per tutte le persone con disabilità, anche per chi necessita di maggiori o più intensi sostegni, siano privilegiati e garantiti politiche e servizi di sostegno, sulla base di progetti personali, affinché la persona con disabilità o chi lo rappresenta possa programmare e realizzare il proprio progetto di vita adulta sia all'interno che all'esterno della famiglia e dell'abitazione di origine. E affinché i familiari della persona con disabilità possano adeguatamente compiere i loro ruoli genitoriali o parentali senza deprivazioni derivanti da sovraccarichi assistenziali o economici. Favorire l'abitare in autonomia significa prevedere un insieme organizzato di misure di sostegno e di servizi che consentono alla persona disabile l'esercizio della propria auto determinazione, lo sviluppo di relazioni sociali proprie, l'accesso alle opportunità offerte dal territorio, in generale l'esercizio dei propri diritti, indipendentemente dalle modalità organizzative e di gestione degli interventi.

#### **ART. 4 – DURATA DEL PROGETTO**

L'accordo di collaborazione relativo alla co-progettazione, da stipularsi in forma di convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta – Dipartimento sanità, salute e politiche sociali e il consorzio o raggruppamento/associazione temporanea di scopo selezionato, avrà decorrenza dal mese di ottobre 2018 per una durata di 24 mesi.

#### **ART. 5 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE**

La professionalità del personale coinvolto è un requisito centrale per la qualità dei servizi alla persona.

Per il Dipartimento sanità, salute e Politiche sociali, le funzioni di coordinamento sono garantite dal dirigente competente in materia di disabilità e da un funzionario, dotato di adeguati inquadramento professionale e requisiti di professionalità.

Per il co-progettante, il coordinatore del progetto:

- dovrà provvedere al monitoraggio e alla verifica dell'andamento del servizio e alla predisposizione di report qualitativi/quantitativi periodici da trasmettere all'Amministrazione
- dovrà partecipare agli incontri periodici del gruppo di co-progettazione costituito dai referenti regionali e dai referenti del co-progettante.

Il soggetto che verrà selezionato al termine della procedura e con il quale la Regione definirà il progetto finale esecutivo dovrà presentare, prima della firma del contratto, i curricula del personale. Il personale dovrà possedere tutte le professionalità individuate nel progetto finale e necessarie per lo svolgimento di tutte le azioni nello stesso previste. Tali curricula saranno valutati dalla Regione che potrà, eventualmente, anche dichiararli inadeguati e chiedere la sostituzione del relativo personale.

I servizi e progetti definiti nella convenzione che verrà stipulata al termine della procedura di co-progettazione devono essere svolti nel rispetto delle persone, dei fondamentali principi di tutela della privacy, nel sostegno alle necessità dell'individuo, concorrendo a fornire risposta ai bisogni da questo espressi.

Gli operatori devono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, educazione, collaborazione e professionalità.

Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 2089 in data 13 dicembre 2013 si applicano, per quanto compatibili, al personale dipendente e ai collaboratori a qualsiasi titolo del soggetto co-progettante.

La Regione può chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo alle mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto.

Devono essere evitate la rotazione e l'alternanza dei singoli operatori: allo scopo vanno individuate strategie organizzative che garantiscano addetti in grado di perseguire gli obiettivi e i risultati attesi fornendo continuità negli interventi.

Il soggetto selezionato è obbligato al rispetto del contratto collettivo territoriale di lavoro e delle normative previdenziali, assicurative e infortunistiche nei confronti del personale dipendente.

Sono a carico del soggetto concorrente tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previsti per la gestione del personale, nonché tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio.

Se avente la forma giuridica di cooperativa, il soggetto del consorzio o raggruppamento/associazione temporanea selezionata si obbliga a corrispondere al lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Dovrà essere rispettata la legislazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Al fine di promuovere il "lavoro dignitoso" il soggetto selezionato dovrà garantire il dialogo sociale, l'osservanza del principio di parità di trattamento tra uomini e donne, tra cui il principio della parità di retribuzione per il lavoro di uguale valore e la promozione della parità di genere, l'osservanza del principio di non discriminazione.

## ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE

Sono ammessi alla co-progettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che - in forma di raggruppamento/associazione temporaneo di scopo o di consorzio costituiti o costituendosi - siano interessati a collaborare con la Regione per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati. La composizione minima dell'associazione temporanea di scopo o consorzio prevede la presenza di almeno una associazione/organizzazione di volontariato per la disabilità e di almeno una cooperativa sociale, in qualità di capogruppo in caso di raggruppamento/associazione temporanea di scopo.

Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi con varia configurazione giuridica quali:

- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- gli organismi della cooperazione;
- le cooperative sociali;
- le fondazioni;
- gli enti di patronato;
- gli altri soggetti privati non a scopo di lucro secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, L. 328/2000, dall'art. 2, D.P.C.M. 30.03.2001.

## ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

### 7.1) REQUISITI GENERALI

- CONSORZI e A.T.S. (Associazioni temporanee di scopo)

Ciascun soggetto partecipante, non deve trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

### 7.2) REQUISITI SPECIALI

- **Requisiti di capacità tecnica**

Possesso di capacità tecnica consistente in:

1. **Per le cooperative sociali:** aver eseguito servizi nell'ambito della disabilità e/o nell'ambito di servizi con caratteristiche analoghe a quelle oggetto della presente co-progettazione gestiti direttamente dal concorrente nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso di co-progettazione a favore di amministrazioni pubbliche, con l'indicazione degli importi, delle date e del destinatario.
2. **Per le associazioni di volontariato:** essere iscritte all'Elenco regionale delle associazioni di volontariato

In caso di raggruppamenti/associazioni temporanee di scopo o consorzi che ricomprendano più cooperative sociali il requisito è dato dall'insieme dei requisiti posseduti dal complesso dei soggetti facenti parte dell'A.T.S./Consorzio.

Le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati saranno individuate successivamente, al termine della procedura di co-progettazione.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione per la co-progettazione in più di un raggruppamento/associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'esclusione dalla procedura, sia del concorrente, sia del raggruppamento/associazione o consorzio di cui fa parte.

In caso di consorzio: il consorzio deve indicare le consorziate esecutrici.

Le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati saranno individuate al termine della procedura di co-progettazione.

Non è ammesso AVVALIMENTO ex art. 89 del D. Lgs 50/2016

## **ART. 8 – COSTI E RISORSE DELLA CO-PROGETTAZIONE**

Il costo complessivo stimato per la co-progettazione, l'organizzazione e la gestione degli interventi in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità, oggetto della presente procedura, è pari a **€ 230.000 IVA inclusa** (se e in quanto dovuta), per un periodo di 24 mesi a decorrere dal mese di ottobre 2018.

Detto costo sarà finanziato con risorse:

a) monetarie - proprie o autonomamente reperite - e non monetarie aggiuntive (immobili, beni strumentali, risorse umane, volontariato, etc.) messe a disposizione dal soggetto selezionato, per una quota minima pari **a euro 30.000**;

b) monetarie messe a disposizione dalla Regione a valere sui progetti di cui alla DGR 505/2018, per un importo di **€ 200.000 IVA inclusa** (se e in quanto dovuta), di cui **€ 20.000** attraverso la concessione di contributi per l'assistenza alla vita indipendente, ai sensi dell'art. 22 della LR 23/2010, da concedere alle persone con disabilità che saranno inserite nella sperimentazione, per l'assunzione di un proprio assistente personale;

.

Il progetto presenta pertanto il seguente quadro economico-finanziario:

| <b>MACRO AREE E AZIONI</b>              | <b>RAVA<br/>Finanziamento diretto</b> | <b>RAVA<br/>Finanziamento indiretto</b>                                           | <b>CO-<br/>PROGETTAZIONE</b> |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Assistente personale</b>             |                                       | 20.000<br>Contributi alle persone con disabilità ai sensi dell'art. 22 Lr 23/2010 |                              |
| <b>Abitare in autonomia</b>             | <b>80.000</b>                         |                                                                                   |                              |
| <b>Inclusione sociale e relazionale</b> | <b>70.000</b>                         |                                                                                   |                              |
| <b>Azioni di sistema</b>                | <b>30.000</b>                         |                                                                                   |                              |
| <b>Totale</b>                           | <b>180.000</b>                        | <b>20.000</b>                                                                     | <b>30.000</b>                |

Alle suddette somme a carico della Regione Autonoma Valle d'Aosta potranno eventualmente aggiungersi **ulteriori € 100.000**, da ripartire sulle medesime linee di intervento qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà dovesse confermare la disponibilità dei fondi nazionali a valere sull'annualità 2014 per la loro riprogrammazione. In difetto la Regione Autonoma Valle d'Aosta si riserva di destinare al

progetto di cui al presente bando di co-progettazione le risorse nazionali (sempre nel limite massimo di € 100.000) che saranno eventualmente rese disponibili nell'ambito dei medesimi progetti in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità a valere sull'annualità 2018. In caso di incremento delle risorse pubbliche disponibili, nella misura di ulteriori € 100.000, la quota di compartecipazione del soggetto co-progettante dovrà essere proporzionalmente adeguata.

La Regione mette altresì a disposizione:

- a) contributi ai sensi dell'art. 22 della LR 23/2010, a valere su risorse regionali, che potranno essere richiesti dalle persone con disabilità che entreranno nelle sperimentazioni di cui alla presente co-progettazione;
- b) la "Comunità alloggio domotizzata – Maison Equipée" struttura sita nel Comune di Saint Marcel, composta da tre unità abitative con soluzioni di accessibilità e domotica differenziate, per una sua eventuale gestione nell'ambito della co-progettazione.

Le risorse di cui alla colonna "RAVA – Finanziamento diretto" della sopra riportata Tabella economico-finanziaria rappresentano le risorse che la Regione mette a disposizione quale importo massimo rimborsabile per la gestione in partnership dei servizi e interventi oggetto di co-progettazione.

In particolare, l'importo di cui alla colonna "RAVA – Finanziamento diretto" assume natura e funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi (Commissione UE - Comunicazione del 26.04.2006 COM (2006) 177; Decisioni del 28.11.2005 (Dec. 2005/2673/CE) e del 20.12.2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE).

Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato - alle condizioni e con le modalità stabilite dall'accordo di collaborazione - solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dal soggetto selezionato per la realizzazione dei servizi e degli interventi co-progettati.

A consuntivo, quindi, l'importo di cui alla colonna "RAVA – Finanziamento diretto" potrà altresì subire riduzioni qualora il piano economico-finanziario rendicontato sia inferiore alle previsioni di spesa indicate (anche in ragione delle minori risorse che il partner progettuale abbia di fatto messo a disposizione del progetto rispetto a quelle previste in convenzione) al fine di salvaguardare la percentuale di proporzionalità tra il cofinanziamento dell'Amministrazione e quello del soggetto co-progettante, risultante dal piano economico-finanziario presentato in sede di offerta, che deve restare invariata.

Nell'ambito della proposta progettuale potranno essere previste forme di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti per alcune delle attività proposte e, in tale caso, dovranno esserne indicate la natura (compartecipazione economica, servizi e attività resi sotto forma di restituzione), il valore e le modalità di restituzione/riscossione. Il valore complessivo di tale compartecipazione, da definirsi congiuntamente tra l'Amministrazione e il soggetto co-progettante nel corso delle attività di cui alla fase B), contribuirà ad arricchire, implementare ed integrare il progetto senza alterare i rapporti finanziari intercorrenti tra l'Amministrazione e il soggetto co-progettante.

La Regione si riserva di ampliare o integrare i servizi e gli interventi nelle aree di co-progettazione fermo restando che il costo di tali ampliamenti e integrazioni non potrà comunque superare il quinto del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto dalla convenzione.

Le attività oggetto della procedura non comportano rischi di interferenza ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. 81/2008, s.m.i., e della determinazione 3/2008 dell'ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavoro, servizi e forniture: non sono pertanto dovuti oneri per la sicurezza.

## **ART. 9 – PROGETTO DI MASSIMA**

La finalità del progetto è quella di:

- i promuovere un'azione di comunità costituita da un corpus di iniziative di emancipazione e resilienza per persone con disabilità su assi complementari, intercomunicanti e flessibili che rispondano a differenti esigenze di indipendenza parziale e/o totale dalle famiglie di origine:
- promuovere iniziative di rete, formali e informali, rivolte direttamente a persone e famiglie, che sostengono l'abitare in modo coordinato, integrato ma anche "naturale", attivando servizi e reti (valorizzando anche quelle associative) per favorire lo scambio tra pari e realizzando attività formative e informative sul territorio regionale.

La necessità di conformare situazioni di vita a esigenze diverse, in termini di funzionalità, caratteristiche sociali, tempi e modalità, ma anche e soprattutto di maturazione del desiderio di affrancarsi parzialmente o totalmente dal nucleo di appartenenza sviluppando un progetto di vita che preveda il rafforzamento delle misure di integrazione sociale e di allargamento della sfera delle relazioni affettive obbligano a pianificare più soluzioni abitative e differenti strade per l'autodeterminazione delle persone coinvolte.

L'obiettivo progettuale è la sperimentazione di forme alternative di residenzialità e di abitare, e la rimodulazione degli inserimenti e delle frequenze nelle strutture residenziali della Regione in modo da permettere formule flessibili di vita su contesti abitativi differenti e complementari per una certa tipologia di utenza. In riferimento alle limitazioni dell'autonomia, il progetto intende coinvolgere persone con disabilità, fisica e sensoriale, ma anche eventualmente cognitiva e con pluridisabilità e quindi con differenti livelli di autonomia e di necessità di risposta, ed in particolare:

- a) le **persone che hanno già partecipato a delle sperimentazioni di vita indipendente** e acquisito delle autonomie, per le quali il focus sarà lo sviluppo di nuove e/o il rafforzamento di quelle già possedute in un'ottica di consolidamento dell'esistente, condizione necessaria per vivere stabilmente, con una prospettiva di lungo periodo, in modo autonomo e "indipendente";
- b) le **persone con disabilità grave (in possesso di certificazione ex L. 104/1992 con gravità)**, che vivono al domicilio della famiglia di origine oppure si trovano inserite presso le comunità residenziali, che siano pronte a sperimentarsi in progetti di vita autonoma e indipendente in un'ottica di de-istituzionalizzazione e di valorizzazione delle proprie autonomie residuali per la loro auto-determinazione e il progressivo accesso ad una vita "indipendente";
- c) le **persone con disabilità gravissima (ai sensi dell'art. 3 del DM 26 settembre 2016)**, per la sperimentazione della possibilità di formule e soluzioni abitative "indipendenti".

L'inserimento nel percorso di vita "indipendente" è avviato a seguito di valutazione multidimensionale da parte dell'UVMDi ed è parte integrante del progetto di vita della persona. Per ogni progetto di vita che ricomprenda la sperimentazione di una soluzione abitativa di vita indipendente, al case manager assegnato dall'UVMDi è affiancato un

referente progettuale della vita indipendente individuato dall'ATS/Consorzio co-progettante con funzioni specifiche di orientamento, consulenza e accompagnamento della famiglia e della persona con disabilità nel delicato passaggio del distacco dalla famiglia e della sperimentazione di una vita autonoma. Il referente dell'esperienza di vita indipendente è colui che segnala aspetti critici, garantisce le relazioni e le forme di collaborazione tra i vari partner formali e informali coinvolti e rappresenta il trait d'union con la rete parentale.

Le soluzioni abitative e la strutturazione della rete dei servizi di supporto potranno prevedere più formule in modo tale da sperimentare modelli logistici e organizzativi differenti e valutare, all'esito della sperimentazione, punti di forza e criticità di ognuno.

### Selezione dei beneficiari

Si stima di avviare la sperimentazione di progetti di vita indipendente per un **numero minimo di 15 e indicativo massimo di 30 persone** nell'arco dell'intera durata del progetto.

La selezione dei soggetti che entreranno in sperimentazione sarà effettuata dalla UVMDi in collaborazione con l'ATS/Consorzio co-progettante a partire dal grado di motivazione e dalla propensione attitudinale della persona, tenendo conto, quali criteri di priorità per l'accesso alla sperimentazione, dei fattori sotto riportati:

#### a) Condizione familiare

La rete parentale delle persone con disabilità nella sua accezione più ampia sarà coinvolta attivamente non solo in azioni di sensibilizzazione ex ante, di sostegno in itinere e di covalutazione delle esperienze ex post, ma anche di corealizzazione dei progetti, per i quali si esige la massima personalizzazione e integrazione con l'intera vita della persona con disabilità; particolare attenzione sarà dedicata alle famiglie fragili, a quelle per le quali il livello di consapevolezza del potenziale di resilienza della persona con disabilità è ancora insufficiente e alle famiglie con familiari care giver più anziani o con maggiore esaurimento delle risorse familiari.

#### b) Condizione abitativa e ambientale

Nel selezionare l'utenza potenziale particolare attenzione sarà riservata alle situazioni abitative e sociali della persona con disabilità e della sua rete familiare che presentano rischi in termini di isolamento sociale, povertà educativa e deprivazione economica. Le soluzioni abitative e ambientali proposte in progetto, per contro, garantiranno piene occasioni di integrazione e di inserimento sociale e, in alcuni casi occupazionale/lavorativo.

#### c) Condizione economica della persona con disabilità e della sua famiglia

Sarà valutata la condizione economica personale e del nucleo di appartenenza rispetto alla sostenibilità futura del progetto individualizzato e di vita indipendente attivando specifiche strategie progettuali per garantirne la fattibilità futura. Contestualmente, saranno promosse forme di aiuto e mutuo aiuto tra famiglie allo scopo di sostenere quelle economicamente e socialmente più deboli, ma con pari diritto rispetto alla propria autonomizzazione.

- d) Incentivazione dei processi di de-istituzionalizzazione, contrasto alla segregazione e all'isolamento

Particolare attenzione sarà posta a situazioni di maggior rischio segregazione, istituzionalizzazione e isolamento. L'attenzione si concretizzerà attraverso azioni differenziate:

- una ricognizione regionale sulle situazioni particolarmente a rischio che vivono tanto in zone particolarmente decentrate quanto in residenze non pienamente conformi con i loro potenziali di autonomia, anche avvalendosi dei servizi sociali territoriali, dell'associazionismo e di soggetti del terzo settore;
- l'avvio, sulla base della sperimentazione di forme alternative di residenzialità e di abitare, di una rimodulazione degli inserimenti e delle frequenze nelle strutture residenziali e semi-residenziali della Regione in modo da permettere formule flessibili di vita su contesti abitativi nuovi.

#### Aree di intervento

Ai fini del sostegno alla vita indipendente, in diverse formule (esperienze di housing e co-housing sociale, esperienze di vita indipendente, in condivisione o individuali, ancorchè assistite) le macro-aree di intervento sono le seguenti (da integrare tra loro nell'elaborazione di un progetto di massima):

| <b>MACRO-AREE DI INTERVENTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) Assistente personale (scelto liberamente dal beneficiario): finanziato tramite contributo regionale ai sensi dell'art. 22 della LR 23/2010</p> <p>Aree di utilizzo dell'assistente personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) presso il domicilio proprio</li> <li>b) a supporto dell'<i>housing/co-housing</i></li> <li>c) a sostegno delle attività di inclusione sociale e relazionale</li> </ul> |
| <p>B) Abitare in autonomia (sperimentazioni di housing e co-housing sociale):<br/><b>€ 80.000</b></p> <p>Tipologia della/e sperimentazione/i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Housing</i> sociale (in cui il beneficiario vive l'esperienza da solo o con la propria nuova famiglia)</li> <li>b) <i>Co-housing</i> sociale (forme di abitare condiviso)</li> </ul>                                      |

**C) Inclusione sociale e relazionale per la piena integrazione sociale: € 70.000,00**

Assistenza domiciliare (nei casi in cui l'UVMDi la giudichi indispensabile per garantire la sostenibilità del progetto personalizzato e/o allorquando i servizi domiciliari garantiti dall'Azienda USL e dagli enti locali siano insufficienti) e servizi di accompagnamento legati al godimento del tempo libero, alla più ampia partecipazione alle plurime dimensioni della vita quotidiana, al rafforzamento dei legami e delle relazioni sociali, al supporto all'inclusione lavorativa o all'apprendimento nonché al trasporto e alla mobilità sociale

**D) Azioni di sistema, anche, eventualmente, attraverso la creazione di una Agenzia per la Vita Indipendente (che dovrà integrarsi con la competente Struttura dell'Assessorato e i suoi case manager): € 30.000,00**

Formazione

Target di riferimento

- a) beneficiari e familiari: per la preparazione all'abitare in autonomia
- b) referenti del progetto di vita indipendente e case manager del progetto di vita

L'ATS/Consorzio candidato dovrà indicare se sono previste forme di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti per alcune delle attività proposte e, in caso affermativo, dovranno esserne indicate la natura (compartecipazione economica, beni e servizi e attività resi sotto forma di restituzione). Il valore complessivo di tale compartecipazione non dovrà comunque alterare il quadro economico-finanziario di cui al precedente articolo 8; nella proposta progettuale dovrà pertanto essere indicato in che modo e in che misura le entrate da utenti contribuiscano ad arricchire, implementare ed integrare il progetto. Le modalità operative di dettaglio verranno definite nella fase C).

L'ATS/Consorzio candidato dovrà altresì indicare strategie e formule di collaborazione a regime tra le istituzioni pubbliche e il terzo settore affinché si possa garantire la sostenibilità dei progetti di vita indipendente nel tempo

## **ART. 10 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA**

La procedura si svolgerà in tre fasi distinte:

**A) Selezione del partner al fine dell'individuazione del progetto definitivo;**

**B) Co-progettazione condivisa con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato**

**C) Stipula della convenzione.**

**Fase A)** selezione del soggetto con cui sviluppare le attività di co-progettazione e di realizzazione di interventi innovativi e sperimentali in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità, così come delineati all'art. 9.

Il partner verrà individuato nel soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato derivante dalla somma dei punteggi ottenuti nella parte di proposta progettuale (qualità della proposta progettuale) e nella parte di piano economico finanziario (ammontare della compartecipazione economica del partner).

Detta fase si concluderà entro la data del **10 agosto 2018**

**Fase B)** co-progettazione condivisa tra i responsabili del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali e i responsabili tecnici del soggetto selezionato. La procedura prenderà come base il progetto presentato e procederà alla sua discussione critica, alla definizione di variazioni e di integrazioni coerenti con i progetti di Vita indipendente e alla definizione degli aspetti esecutivi, fra i quali in particolare:

- definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
- definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentaltà e miglioramento della qualità degli interventi e dei servizi co-progettati;
- definizione del costo delle diverse prestazioni;

Questa fase della procedura sarà avviata successivamente alla conclusione della fase A) e avrà termine entro il **30 settembre 2018**

**Fase C)** stipula della convenzione tra la Regione e il soggetto selezionato, che avverrà entro il **15 ottobre 2018**.

Nella convenzione saranno previsti, fra l'altro:

- oggetto e durata;
- il progetto esecutivo definitivo, compreso il crono programma
- le modalità di direzione, gestione e organizzazione;
- gli impegni del soggetto del Terzo settore e gli impegni della Regione
- modalità di rimborso
- definizione, entità e modalità di riscossione di eventuali entrate da utenti
- cause di risoluzione della convenzione

Alla convenzione sarà allegato l'eventuale DUVRI (Documento unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) predisposto e condiviso, ove necessario, con il soggetto partner durante la fase di co-progettazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico del soggetto selezionato, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge relative all'esecuzione del servizio in oggetto.

La Regione si riserva in qualsiasi momento di chiedere al soggetto partner, la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento e di servizio, alla luce di modifiche/integrazioni alla luce dell'emergere di nuovi bisogni nel limite del quinto del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto.

## **ART. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO**

**IL GIORNO 6 agosto 2018. ALLE ORE 10:00.** presso il Dipartimento sanità, salute e politiche sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta (Via De Tillier, 30 - Aosta), si

procederà, in seduta pubblica, a dare inizio alla prima fase della procedura di co-progettazione con l'apertura delle buste pervenute.

**A pena di esclusione**, i soggetti interessati a partecipare alla procedura di co-progettazione dovranno far pervenire, a mano o tramite servizio postale o mediante agenzia di recapito, al Dipartimento sanità, salute e politiche sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta (Via De Tillier, 30 - Aosta) entro e non oltre le **ORE 12:00 DEL 30 luglio 2018** plico chiuso e sigillato con sopra riportata la denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico concorrente e la seguente dicitura:

**“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E ALLA GESTIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ – NON APRIRE”**

Oltre il termine sopra indicato non sarà ritenuta valida alcuna domanda, anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto alla precedente.

Si precisa che in caso di spedizione tramite il servizio postale, viene ritenuta valida la data apposta con timbro di arrivo da parte del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali, destinatario del plico.

A PENA DI ESCLUSIONE il plico chiuso e sigillato dovrà contenere:

A) una busta chiusa e sigillata con l'indicazione del mittente, recante la dicitura “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, che dovrà contenere la documentazione indicata ai successivi punti A.1 e A.2

B) una busta chiusa e sigillata con l'indicazione del mittente, - recante la dicitura “BUSTA B - PROPOSTA PROGETTUALE”, che dovrà contenere il progetto del concorrente.

C) una busta chiusa e sigillata con l'indicazione del mittente, - recante la dicitura “BUSTA C – PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO”, che dovrà contenere il piano economico-finanziario del concorrente.

**A) BUSTA A  
Documentazione amministrativa**

**A.1) La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONI ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 redatta come da modello reso disponibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale e compilata in ogni sua parte**

La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto e alla stessa deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentate ed in tal caso deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

In caso di associazione/raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/associazione o consorzio.

Nella domanda il soggetto dichiara il possesso dei requisiti generali a contrattare e il possesso del requisito di capacità tecnica ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.

**A.2.) DOCUMENTO ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 20,00 (euro venti/00) a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).**

Per le modalità di pagamento si rimanda alle istruzioni scaricabili dal sito ufficiale dell'ANAC [www.anac.it](http://www.anac.it).

**B) BUSTA B**  
**Proposta progettuale**

La proposta, redatta in lingua italiana, deve contenere tutti gli elementi atti a consentire la precisa e aderente assegnazione dei punteggi.

Il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta, del soggetto concorrente

In caso di ATS già costituito o consorzio il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante del soggetto mandatario o del consorzio.

In caso di ATS o consorzio costituendo, il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

**C) BUSTA C**  
**Piano economico-finanziario**

**C) PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**

Il soggetto concorrente dovrà redigere un piano economico-finanziario redatto secondo il modello fac simile reso disponibile sul sito dell'Amministrazione regionale contenente la descrizione delle risorse aggiuntive non monetarie (beni strumentali, risorse umane, volontariato ecc..) e monetarie messe a disposizione per la co-progettazione e per la coproduzione/esecuzione del servizio.

Saranno ammesse solamente risorse ritenute funzionali al perseguimento degli obiettivi del progetto.

Nel caso di domanda presentata da una associazione/ raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti non ancora costituito, il piano deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le imprese/cooperative/associazioni raggruppande o consorziande

.

**ART. 12 – CAUSE DI ESCLUSIONE**

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE di cui al punto A):

- manchi;
- non sia firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmata dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo/consorzio di concorrenti non ancora costituito

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che LA PROPOSTA PROGETTUALE di cui al punto B):

- manchi;

- non sia firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmata dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo/consorzio di concorrenti non ancora costituito

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che il PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO di cui al punto C:

- sia stato inserita all'interno della busta A o della busta B
- manchi;
- non sia firmato dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmata dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo/consorzio di concorrenti non ancora costituito

### **ART. 13 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI**

Le proposte presentate saranno valutate sulla base degli elementi di seguito indicati in ordine decrescente:

Punteggio complessivo massimo attribuibile

PUNTI 100 così articolati:

1) PROPOSTA PROGETTUALE

max 80 punti

2) PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

max 20 punti

Degli 80 punti della proposta tecnica progettuale 10 saranno assegnati in relazione al numero di associazioni di volontariato della disabilità aderenti al consorzio o al raggruppamento/associazione temporanea di scopo costituito o costituendo, assegnando 10 punti al soggetto che raggruppa il maggior numero di associazioni e agli altri concorrenti in modo proporzionale secondo la seguente formula:

$$X = P * NA/NAM$$

Dove:

X= punti da assegnare

P= punteggio massimo previsto (10)

NA = Numero associazioni

NAM= numero associazioni massimo

.

**Il punteggio massimo attribuibile al Piano economico-finanziario è di 20 punti così calcolati:**

al concorrente disponibile ad apportare la compartecipazione economica più alta rispetto a quella minima richiesta è assegnato il punteggio massimo di 20 punti. Agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$X = P * RO/RM$$

Dove:

X= punti da assegnare

P= punteggio massimo previsto (20)

RO = Risorse offerte

RM= migliori risorse offerte

Nel caso di proposte uguali nel punteggio finale si procederà ad individuare il co-progettante a sorteggio.

Il risultato definitivo sarà formalizzato con successivo provvedimento di individuazione del partner che diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione.

#### **ART. 14 - STIPULA DELLA CONVENZIONE**

Le attività, i servizi/interventi definiti in sede di co-progettazione (fase B) saranno regolati da apposita convenzione che, recependo gli elementi contenuti nel presente avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività stessa di co-progettazione, regolerà i rapporti tra la Regione e il partner.

A tal fine, il Dipartimento sanità, salute e politiche sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta inviterà il soggetto selezionato/partner a:

- stipulare il contratto, nel termine di novanta giorni dalla determinazione di individuazione del co-progettante;
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali, se dovuto
- produrre, nel caso in cui il partner individuato sia un raggruppamento/associazione temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma della scrittura privata autenticata con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016;
- prestare polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali che saranno richiesti al termine della co-progettazione;
- costituire la garanzia definitiva di cui all'art.103, D.Lgs. 50/2016 (cauzione definitiva).

#### **ART. 15 - PUBBLICITÀ DELL'ISTRUTTORIA PUBBLICA**

Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Regione autonoma Valle d'Aosta (<http://www.regione.vda.it>) ed è trasmesso all'addetto stampa dell'Amministrazione per gli adempimenti di competenza al fine di garantire adeguata pubblicità al presente avviso sugli organi di informazione.

#### **ART. 16 – AVVERTENZE**

- Non è possibile presentare proposte modificative o integrative di progetto già presentato.
- E' possibile, nei termini fissati, ritirare la proposta presentata e, entro i termini perentoriamente stabiliti dal presente Avviso, presentarne una nuova.
- La presentazione della domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell'avviso con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogare la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non individuare un partner, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- La partecipazione alle fasi della procedura selettiva (in particolar modo, fase B) dovrà essere svolta a titolo gratuito dal soggetto selezionato;
- Nel caso in cui, all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali, non fosse possibile procedere con la stipula della convenzione di cui alla fase C), il soggetto selezionato nulla potrà pretendere in relazione alla partecipazione alla fase B), che riveste natura endo- procedimentale ed istruttoria.

## **ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per la presentazione della proposta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto al soggetto giuridico di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

### **Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo PEC: [segretario\\_generale@pec.regione.vda.it](mailto:segretario_generale@pec.regione.vda.it)

### **Delegato al trattamento**

Delegato al trattamento dei dati è il Coordinatore dell'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, dott.ssa Gabriella Morelli (tel. 0165 274218 – e.mail [g.morelli@regione.vda.it](mailto:g.morelli@regione.vda.it))

### **Dati di contratto del Responsabile della protezione dei dati (DPO)**

Responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: [privacy@pec.regione.vda.it](mailto:privacy@pec.regione.vda.it) (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: [privacy@regione.vda.it](mailto:privacy@regione.vda.it), con una comunicazione avente la seguente intestazione: "All'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".

### **Finalità del trattamento**

I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato del Dipartimento Sanità, salute e politiche sociali, anche in forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono comunicati relativo alla co-progettazione e alla gestione di interventi in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità, ai sensi del DM 808 del 29.12.2017 recante "Linee guida per la presentazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità" e del decreto direttoriale n. 119/2018. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento di cui trattasi. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito all'istanza di contributo cui si riferisce la presente informativa.

### **Ambito di comunicazione e diffusione dei dati**

I dati personali forniti sono altresì trattati dal personale dipendente della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo.

### **Periodo di conservazione**

I dati forniti saranno conservati in formato cartaceo e digitale durante il periodo suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali sono stati raccolti.

### **Diritti dell'interessato**

L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi previsti, inviando l'istanza al DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.

### **Diritti di proporre reclamo**

L'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 77 del medesimo Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

### **ART. 18 – INFORMAZIONI**

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura è disponibile e liberamente scaricabile dal sito web della Regione e non potrà essere trasmessa via fax o posta elettronica.

Quesiti e richieste di informazioni dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica:

**[s.rossignolo@regione.vda.it](mailto:s.rossignolo@regione.vda.it)**

Tassativamente entro e non oltre il giorno **26 luglio 2018 ORE 12.00**

I quesiti pervenuti e le relative risposte fornite dall'Amministrazione saranno pubblicate sul sito web della Regione Autonoma Valle d'Aosta nella sezione dedicata alla documentazione relativa alla presente istruttoria pubblica.

Gli interessati sono invitati a consultarlo periodicamente.

FIRMATO

IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO SANITA' SALUTE E POLITICHE SOCIALI

- D.ssa Gabriella Morelli -